

Passività iscritte nei bilanci IAS: il coordinamento fiscale con le modifiche apportate allo IAS 37

Le modifiche apportate allo IAS 37 dal Regolamento n.495/09 in tema di modalità di contabilizzazione degli accantonamenti, passività e attività potenziali hanno richiesto l'introduzione di una norma di coordinamento con la relativa disciplina fiscale contenuta nell'art. 107 del Tuir.

Il nuovo ambito di applicazione dello IAS 37

Lo IAS 37 disciplina, seppur con alcune eccezioni (di cui si dirà nel prosieguo), le modalità di contabilizzazione di accantonamenti, passività potenziali e attività potenziali. In particolare, sulla base delle definizioni date dallo IAS 37, per:

“accantonamento” deve intendersi	⇒ una passività di scadenza o ammontare incerto;
“passività potenziale” deve intendersi:	⇒ una possibile obbligazione che deriva da eventi passati, la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi (o meno) di uno o più eventi futuri incerti non interamente sotto il controllo dell'entità; ovvero ⇒ un'obbligazione teoricamente attuale che deriva da eventi passati, ma che non è rilevata perché non è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione oppure l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità;
“attività potenziale” deve intendersi	⇒ un'attività possibile che deriva da fatti passati la cui esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più fatti futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell'entità.

 Sono, quindi, rilevati come passività solo gli accantonamenti (nell'assunto che sia possibile effettuare una stima attendibile) e non anche le passività e attività potenziali.

Queste ultime, infatti, pur essendo obbligazioni “effettive”, sono prive dei requisiti per la rilevazione; pertanto, gli IAS si limitano a richiedere che ne sia fornita un'apposita informativa nelle note al bilancio.

La qualificazione quale “accantonamento” è subordinata all'esistenza dei seguenti requisiti:

- ➔ l'obbligazione in corso deriva da un evento passato;
- ➔ è probabile l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione;
- ➔ è possibile fare una stima sufficientemente attendibile dell'ammontare dell'obbligazione.

Alla luce delle modifiche introdotte dal Regolamento n.495/09 al regolamento (CE) n.1126/08 (che aveva adottato i principi contabili internazionali), è stato stabilito, a differenza di quanto precedentemente previsto, che:

lo IAS 37, pur avendo carattere generale, debba, tuttavia, essere disapplicato in tutti quei casi in cui un diverso principio contabile internazionale disponga diversamente in tema di accantonamenti, passività e attività potenziali.

Per l'effetto, sono, ad esempio, esclusi dall'ambito di applicazione dello IAS 37:

- ➔ gli accantonamenti e le passività e attività potenziali relative a strumenti finanziari (IAS 39);
- ➔ a lavori su ordinazione (IAS 11);
- ➔ ad imposte sul reddito (IAS 12);
- ➔ a contratti di locazione (IAS 17);
- ➔ a benefici per i dipendenti (IAS 19);
- ➔ e a contratti assicurativi (IFRS 4);

proprio in quanto altrove specificamente disciplinati. Ad esempio, secondo lo:

IAS 11	passività e attività potenziali possono sorgere da elementi quali oneri connessi a garanzie fornite, richieste di risarcimento, penali o perdite attese sulle commesse in corso di svolgimento per interventi straordinari e non preventivati. Dette perdite devono essere rilevate fin da subito, pur potendo essere ancora incerte nel <i>quantum</i> e/o nel momento di sostenimento, in quanto compensabili da future situazioni più favorevoli del previsto ai fini del completamento dell'opera (che potrebbero consentire di recuperare la situazione <i>quo ante</i>) ¹ ;
IAS 19	ciascuna entità deve rilevare l'ammontare non attualizzato dei benefici a breve termine (che si prevede dovranno essere pagati al dipendente in cambio dell'attività lavorativa prestata dal dipendente durante un periodo amministrativo) come accantonamento di costi, dopo aver dedotto qualsiasi importo già corrisposto;
IAS 39	in luogo della rilevazione di accantonamenti a fondi, occorre procedere all'iscrizione di passività finanziarie.

Il coordinamento con la normativa fiscale

Le modifiche sopra richiamate hanno comportato l'introduzione, da parte del Legislatore fiscale, di una norma di coordinamento ([art. 9 del Decreto dell'8 giugno 2011](#)) con la disciplina fiscale di deducibilità degli accantonamenti contenuta nell'art.107 del Tuir². Trattasi di una norma che, data l'ampiezza dell'ambito di applicazione, esplica effetti nei confronti di pressoché tutti i soggetti IAS *adopter*.

Il comma 1

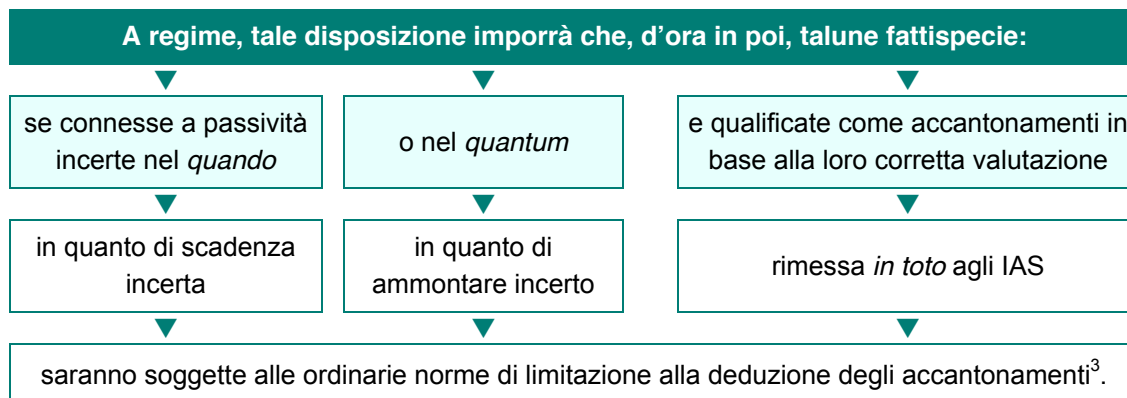
Con il chiaro scopo di allineare la disciplina fiscale alle modifiche apportate allo IAS 37, l'art.9, co.1, del decreto chiarisce che:

¹ Cfr. IAS 11, par. 36.

² Sulla natura della norma che parrebbe non recare alcuna disposizione di coordinamento (come avrebbe dovuto essere in base alla delega legislativa), bensì introdurre un preciso regime fiscale per talune componenti reddituali, si rinvia a A. Vicini Ronchetti, Corr. Trib. 27/2011.

si considerano comunque accantonamenti (ai fini fiscali), ancorché disciplinati da un principio contabile diverso dallo IAS 37, i componenti reddituali iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti dello IAS 37 (e che, quindi, si riferiscono ad un'obbligazione in corso derivante da un evento passato, per la quale sia probabile l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione e il cui ammontare sia stimabile con sufficiente attendibilità).

In pratica, una volta accertato che, in base ai principi contabili internazionali, si è in presenza di un fondo rischi ed oneri, questa qualificazione assume rilevanza anche ai fini dell'applicazione della disciplina del Tuir.



L'assoggettamento all'art.107 del Tuir si presume, quindi, determinerà l'aumento di casi di possibile divergenza tra qualificazione attribuita dagli IAS e regime fiscale applicabile, tra i quali, in particolare, tutti gli atti gestionali suscettibili di essere qualificati come accantonamento per effetto dell'applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Il comma 2

Il successivo comma 2 dell'art.9 del Decreto – con una formulazione particolarmente ampia e l'intento evidente di perseguire l'obiettivo di omogeneità del regime fiscale degli accantonamenti a tutti i componenti reddituali ad essi riconducibili – precisa che:

devono considerarsi accantonamenti anche gli oneri derivanti dall'attualizzazione delle passività di scadenza o ammontare incerti.

Tale previsione trova la sua ragione nel fatto che, come noto, in base allo IAS 37⁴, i fondi rischi e oneri sono soggetti ad un processo di attualizzazione. A causa del valore temporale del denaro, gli accantonamenti per pagamenti che sorgono subito dopo la data di riferimento del bilancio sono più onerosi di quelli i cui pagamenti dello stesso ammontare sorgono dopo; pertanto, qualora l'effetto sia rilevante, gli accantonamenti vengono attualizzati, così da rappresentare il “*valore attuale delle spese che si suppone saranno necessarie per estinguere l'obbligazione*”.

In tale prospettiva, lo IAS 37 impone l'utilizzo di uno o più tassi di attualizzazione che devono essere determinati al lordo delle imposte nonché riflettere sia le valutazioni correnti di mercato del valore del denaro nel tempo sia i rischi specifici connessi alla specifica passività.

Contabilmente, i componenti positivi o negativi derivanti dal processo di attualizzazione che incrementano o riducono l'accantonamento al fondo rischi e oneri

³ Cfr. Assonime, Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per le imprese IAS *adopter*, doc. n. 1, maggio 2011.

⁴ Cfr. par. 45-47 e 60 dello IAS 37.

vengono imputati a Conto economico, tra i proventi e oneri finanziari, in contropartita – appunto - dell'aumento o riduzione del fondo.

Dal punto di vista fiscale, prima dell'introduzione della norma in esame, la rilevazione dei componenti derivanti dall'attualizzazione dei fondi rischi e oneri aveva suscitato qualche perplessità: in particolare, ci si chiedeva se nella valutazione di tali componenti attuariali dovesse ritenersi prevalente la classificazione data a Conto economico (ovverosia di proventi e oneri finanziari), con conseguente rilevanza degli stessi ai fini della determinazione degli interessi passivi ex art. 96 del Tuir, ovvero la loro sostanziale assimilazione a maggiori o minori accantonamenti a fondi rischi e oneri, con conseguente assoggettamento alla disciplina di cui all'art. 107 del Tuir⁵. Una conferma a tale seconda interpretazione sembrava potersi rilevare proprio da una lettura estensiva dell'art.2, co.4, del Regolamento IAS sopra citato che aveva precisato, con riferimento al trattamento di fine rapporto, che:

“concorrono a determinare gli accantonamenti tutte le componenti positive e negative iscritte a Conto economico o Patrimonio netto in contropartita di detti fondi”.

La relazione al Regolamento aveva, altresì, aggiunto che la quota di accantonamento rilevante è costituita:

“dall'insieme delle poste contabili che, in base all'impostazione IAS, hanno come contropartita il fondo TFR (“service cost”, “interest cost” e utili e perdite attuariali che, a seconda delle scelte operate, possono confluire o al Patrimonio netto o al contro economico)”.

A superare tali incertezze, interviene ora il Legislatore escludendo la deduzione (ovvero tassazione) immediata degli oneri (ovvero proventi) finanziari derivanti dall'attualizzazione di fondi rischi e oneri e assoggettando, invece, gli stessi al regime limitativo che l'art.107 dispone per gli accantonamenti cui detti componenti si riferiscono. A questo riguardo, occorre, comunque, distinguere tra interessi di attualizzazione relativi a fondi fiscalmente rilevanti e interessi di attualizzazione che afferiscono a fondi privi di riconoscimento fiscale. In quest'ultimo caso, non si pone alcuna particolare questione, giacché se gli accantonamenti al fondo non sono deducibili, lo stesso regime non può che applicarsi alle componenti che emergono dalla differente valutazione riferibile alla variazione dei tassi di attualizzazione utilizzati. Nell'ipotesi, invece, in cui gli interessi di attualizzazione siano relativi a fondi fiscalmente rilevanti, la soluzione più logica sarebbe quella di considerare tali interessi come una componente integrativa del fondo, rimettendo, quindi, la loro deducibilità agli stessi presupposti e limiti di rilevanza fiscale relativi alla componente base cui gli stessi ineriscono⁶.

Esempio 1

Ad esempio, si ipotizzi che nel corso del 2009 si siano verificati alcuni eventi che abbiano richiesto, da parte della Società Alfa, l'iscrizione di un fondo rischi e oneri diverso da quelli per i quali l'art. 107 dispone la deduzione, il cui saldo al 31.12.2009 sia pari a 1.000.000 euro. Nel corso del 2010, il valore del fondo, per un mero effetto del processo di attualizzazione (in altri termini, di adeguamento del fondo all'evoluzione

⁵ Cfr. “IAS/IFRS e reddito d'impresa per società industriali e holding industriali”, a cura del Gruppo di lavoro dell'Odcec di Ivrea, Pinerolo e Torino, in Il Fisco n. 19 del 12/05/08.

⁶ Cfr. Assonime, Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per le imprese IAS adopter, doc. n. 1, maggio 2011, che ritiene opportuno, sul punto, un chiarimento e, inoltre, afferma che una soluzione parzialmente diversa si dovrebbe adottare per i fondi di ripristino ambientale.

dell'andamento dei tassi di interesse correnti), viene incrementato di 85.000 euro. Trattandosi di un fondo "tassato", tale incremento sarà soggetto, anch'esso, per intero a ripresa in aumento in sede di dichiarazione dei redditi. Nell'ipotesi in cui nel periodo d'imposta 2011 si verifichi l'evento che ha reso necessario lo stanziamento, l'utilizzo del fondo consentirà la deduzione di tale importo (1.085.000 euro) per intero.

Esempio 2

Si ipotizzi, inoltre, che nel periodo d'imposta 2008 la stessa Società Alfa sia stata beneficiaria di un conferimento d'azienda per effetto del quale ha "acquisito" un fondo rischi e oneri diversi pari a 1.500.000 euro. Detto fondo è stato successivamente movimentato e risulta, allo stato, costituito tanto da accantonamenti non tassati (per €1.500.000), quanto da accantonamenti tassati (€650.000); nel periodo d'imposta 2010 il processo di attualizzazione ha ridotto il fondo di € 50.000. Ipotizzando che non sia possibile individuare alcun collegamento tra l'accantonamento al fondo e la sua riduzione, nel procedere all'imputazione di ciascun utilizzo del fondo, occorre stabilire a quale dei due accantonamenti detto utilizzo sia riferibile. Sulla base del criterio proporzionale ritenuto corretto dalla più recente prassi amministrativa⁷, ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'utilizzo deve essere rilevante ai fini fiscali in misura corrispondente al rapporto tra la parte del fondo considerata dedotta e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente il suo utilizzo.

Ne consegue che, nel caso proposto, considerando che il saldo di bilancio è pari ad €2.150.000 e il saldo del fondo da considerarsi tassato è pari ad € 650.000, la percentuale di indetraibilità è pari a 43.33% (e la percentuale di detraibilità pari al 56.67%); per l'effetto, la riduzione del fondo determinata a seguito del processo di attualizzazione può considerarsi deducibile per € 2.833.500.

Il comma 3

In base al comma 3, le due tipologie di componenti sopra descritte (quelle che presentano i requisiti dello IAS 37 e quelle che derivano dall'attualizzazione degli accantonamenti) sono assoggettate alla disciplina fiscale contenuta nell'art.107 del Tuir. A ben vedere, già l'art. 2 del Regolamento IAS⁸ aveva stabilito, in generale, che, in deroga a quanto previsto dall'art. 83 del Tuir⁹, ai soggetti IAS si applicassero le disposizioni del Capo II, Sezione I del Tuir (di cui fa parte anche l'art.107). Disposizioni che, come noto, introducono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi (o la loro esclusione) ovvero ne dispongono la ripartizione in più periodi d'imposta¹⁰.

Il nuovo comma 3 dell'art. 9 del Decreto si limita, quindi, a ribadire, senza modificare in misura sostanziale quanto già previsto dal sistema previgente, che gli accantonamenti che presentano i requisiti previsti dallo IAS 37 (a prescindere però, ed è questa la novità, dal principio contabile internazionale di riferimento ad essi concretamente applicabile) sono interamente deducibili se riferibili alle tipologie per le quali la deduzione è espressamente prevista.

⁷ Cfr. R.M. n.127/E/06.

⁸ D.M. 1° aprile 2009, n. 48.

⁹ In base al quale, testualmente "per i soggetti che redigono i bilanci in base ai principi contabili internazionali (...) valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli (...), i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi".

¹⁰ In tal senso si esprime chiaramente la relazione illustrativa alla L. n.244/07, secondo cui la novità consisterebbe "nell'assumere le qualificazioni di bilancio ispirate al principio, che pervade fortemente tutti gli IAS, della prevalenza della sostanza sulla forma in luogo del tradizionale riferimento alle risultanze contrattuali, e nel mantenere, al contrario, ferme le disposizioni fiscali che limitano gli ammortamenti, le valutazioni e gli accantonamenti".

Accantonamenti iscritti a fronte:

delle spese per manutenzioni cicliche e revisione delle navi e degli aeromobili	⇒	co.1
delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili sostenute dalle società concessionarie di costruzione e gestione di opere pubbliche	⇒	co.2
e degli oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio	⇒	co.3

Accantonamenti di diverso genere non sono, quindi, ammessi in deduzione.

⇒ Efficacia dell'art. 9 del Decreto

Alla luce dei primi commenti apparsi in dottrina, il Decreto dell'8 giugno 2011 potrebbe sollevare alcune questioni con riferimento all'efficacia delle disposizioni contenute. In particolare, trattandosi di un decreto emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, non appare agevole comprendere come le disposizioni in esso contenute che derogano a quanto previsto dal principio generale di cui all'art.83 del Tuir si inseriscano rispetto ai principi contenuti nell'art. 83 del Tuir.

In secondo luogo, vista l'intempestività del Decreto rispetto all'introduzione delle regole di coordinamento tra principi contabili internazionali e regole fiscali nel nostro ordinamento (1° gennaio 2008), non è possibile escludere che alcuni soggetti IAS *adopter* abbiano, finora, assunto comportamenti contrari rispetto a quanto stabilito nel Decreto¹¹. A tale proposito, anche in considerazione del fatto che il Decreto non contiene alcuna "clausola di salvaguardia" per i comportamenti adottati, difformemente alle nuove disposizioni, fino alla sua entrata in vigore (a differenza di quanto in precedenza avvenuto in sede di introduzione delle norme fiscali per i soggetti IAS *adopter* – L. n.244/07 – facendo salvi, per il triennio 2005-2007, gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte), sarebbe auspicabile un chiarimento sulle possibili conseguenze dal punto di vista fiscale di tali comportamenti difformi.

¹¹ F. Roscini Vitali, in Sole 24 ore del 17/06/11.